Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 21 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1942-XX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Febbraio 1942-XX (Fascicolo 2).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie estratte nei giorni 2 febbraio 1942-XX e seguenti. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Cartelle 3,50 %, 4 %, 4 % serie conversione, e 5 % estratte nei giorni 2 febbraio 1942-XX e seguenti. — **Banco di Sicilia - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 137ª estrazione del 12 febbraio 1942-XX. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia già Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1942-XX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. Filatura canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1942-XX. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1942-XX. — **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1622.
Provvedimenti finanziari a favore dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti, e il R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera medesima;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti, per lo svolgimento delle attività di bonifica e di trasformazione fondiaria, un finanziamento provvisorio, in varie quote, sino ad un complessivo importo di L. 150.000.000 e per la durata massima di cinque anni, ad un interesse pari al saggio ufficiale dello sconto, aumentato del 0,50 % in ragione di anno e pagabile quadrimestre per quadrimestre.

I prelevamenti sulle quote del predetto finanziamento provvisorio saranno consentiti dal Consorzio, a richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, a seconda delle necessità di cassa e con decorrenza degli interessi dalla data di prelevamento.

Alla fine del quinquennio dalla corresponsione dell'ultima quota del predetto finanziamento, il Ministro per le finanze designerà, con proprio decreto, uno o più istituti per il rilievo dell'operazione alle stesse condizioni di saggio previste dal primo comma del presente articolo con la conseguente restituzione al Consorzio delle somme erogate. Ove non fosse possibile ottenere da tali istituti le medesime condizioni di saggio, l'eventuale maggior onere sarà a carico dello Stato.

Per la gestione di cui ai precedenti comma saranno istituiti nel bilancio dell'Opera appositi capitoli.

Art. 2.

Per le sovvenzioni di cui all'articolo primo del presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, tanto per il rimborso del capitale quanto per il pagamento degli interessi quadrimestrali.

Tanto sul finanziamento provvisorio quanto su quello definitivo, di cui al 1° e 3° comma del precedente articolo primo, è accordato un contributo negli interessi nella misura del 2,50 % a carico dello Stato.

Le spese cambiarie che saranno sostenute dall'Opera per le operazioni predette verranno rimborsate dallo Stato.

Art. 3.

È autorizzata la concessione all'Opera nazionale per i combattenti di un contributo statale straordinario in rapporto alla situazione dei debiti colonici verso l'Opera stessa, creatasi anteriormente alla stipulazione del patto d'integrazione.

Tale contributo, da corrispondersi in cinque annualità, non potrà complessivamente eccedere la somma di L. 50.000.000 e sarà annualmente determinato, entro il limite di L. 10.000.000, dal Ministro per le finanze con riguardo all'effettivo andamento delle assegnazioni dei poderi ai coloni.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1623.

Divieto di rimozione e obbligo della denuncia di materiale bellico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Riconosciuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente o senza giustificato motivo, rimuove armi da fuoco o parti di esse, munizioni o esplosivi, che costituiscono materiale bellico, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica, con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a L. 5000.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo rinvenuto alcuna delle cose indicate nel comma precedente, compia atti che possano determinarne o accrescerne la pericolosità.

Art. 2.

Chiunque rinviene proiettili carichi, esplosivi o altro materiale bellico che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità deve farne immediata denuncia a un Comando dei carabinieri Reali o ad altra pubblica autorità, salvo che l'esistenza delle cose nel luogo del rinvenimento risulti già a conoscenza dell'autorità.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si sostituiscono, per il territorio dello Stato, alle disposizioni precedentemente emanate, per la stessa materia, con bandi militari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore, nel Regno, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso si applica anche:

a) ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

b) alle Isole italiane dell'Egeo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Giornale ufficiale delle isole predette,

c) alla Libia, compreso il territorio del Sahara libico, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX

Atti del Governo, registro 442, foglio 52 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1941-XX, n. 1624.

Applicazione di norme sul trattamento dei beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, recante disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, contenente nuove norme relative ai beni di cui sopra;

Visto il R. decreto 10 luglio 1941-XIX, n. 619, contenente norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge suindicati;

Vista la legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Vista la legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, contenente variazioni e aggiunte al testo di legge e al Regio decreto predetti;

Vista la legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici e i rapporti con le persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, di emanare disposizioni per regolare gli effetti di atti compiuti in esecuzione del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, del R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, e del R. decreto 10 luglio 1941-XIX, n. 619, la cui applicazione è cessata per essersi resi applicabili, rispetto ai beni esistenti nel Regno ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, il predetto testo della legge di guerra e le successive disposizioni relative al trattamento dei beni nemici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le denunce presentate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, si considerano

efficaci ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dagli articoli 309 e 310 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

La Banca d'Italia trasmette le denunce ricevute ai sensi delle disposizioni sopracitate al prefetto competente e copia di esse al Ministero delle finanze.

Sono prorogate di trenta giorni i termini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le denunce prescritte dall'art. 309 della citata legge di guerra e dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, relativamente ai debiti e ai beni che non hanno formato oggetto di denuncia ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Il presente decreto entra in vigore in tutti i territori dello Stato il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1942-XX, n. 56.

Erezione in ente morale del Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

N. 56. R. decreto 12 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Miniati Gino a vice presidente della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX con il quale il fascista Miniati Gino è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1942-XX, con il quale il fascista Muzzarini Mario cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione del legno ed è nominato vice presidente della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Miniati Gino a vice presidente della Corporazione del legno al posto lasciato vacante del fascista Muzzarini Mario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Miniati Gino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato vice presidente della Corporazione del legno al posto lasciato vacante dal fascista Muzzarini Mario.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(700)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Belelli Giovanni a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Giarratana Alfredo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Belelli Giovanni a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Giarratana Alfredo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Belelli Giovanni è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Giarratana Alfredo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(696)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Mataloni Jenner a vice presidente della Corporazione dello spettacolo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1940-XVIII, con il quale il fascista D'Aroma Antonino è stato nominato vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Mataloni Jenner a vice presidente della suddetta Corporazione in sostituzione del fascista D'Aroma Antonino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mataloni Jenner è nominato vice presidente della Corporazione dello spettacolo in sostituzione del fascista D'Aroma Antonino che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

(698) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Venturi Augusto a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1942-XX con il quale il fascista Miniati Gino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato vice presidente della Corporazione del legno;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Venturi Augusto a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista al posto lasciato vacante dal fascista Miniati Gino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Venturi Augusto è nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista al posto lasciato vacante dal fascista Miniati Gino.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

(699) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 febbraio 1942-XX.

Fusione della Cassa comunale di credito agrario di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) nella Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 13, comma 1°, del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, riguardante l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di addivenire alla fusione delle Casse comunali di credito agrario di San Demetrio nei Vestini e di Villa Sant'Angelo, che coesistono nel comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila);

Veduta la proposta della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma secondo dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La Cassa comunale di credito agrario di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) è fusa mediante incorporazione nella Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(719)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Ligure industriale e commerciale, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dagli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Ligure industriale e commerciale, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Ligure industriale e commerciale, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Nicola Spadavecchia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(702)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Italiana Cromocine, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dagli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Italiana Cromocine, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

La S. A. Italiana Cromocine, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giuseppe Scaffardi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli zolfi

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 236 dell'11 febbraio corrente, ha autorizzato l'applicazione del soprapprezzo di L. 15 al q.le sui prezzi dello zolfo doppio raffinato, dello zolfo raffinato e ventilato e fioristella, consentiti con provvedimento P. 73 del 2 giugno 1941 limitatamente ai quantitativi venduti nel continente ed in Sardegna

I prezzi di vendita per la merce destinata in Sicilia restano immutati

Il suddetto soprapprezzo sarà corrisposto sui quantitativi di zolfo consegnati dal 1° gennaio c. a in poi

Le somme riscosse a tale titolo dai produttori dovranno essere versate all'Ente Zolfi Italiani che provvederà alla gestione di un apposito fondo conguagliato per le spese di trasporto sotto il controllo dei Ministeri interessati.

(722)

Riassunto della circolare P. 242 del 17 febbraio 1942-XX relativa ai prezzi dei sottoprodotti della filatura del cotone sodo.

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 242 del 17 febbraio 1942-XX, allo scopo di normalizzare il mercato dei cascami in relazione alla disciplina che sarà attuata nel campo della distribuzione degli stessi, ha determinato i seguenti prezzi massimi di vendita dei sottoprodotti della filatura del cotone sodo:

1. — *Qualità fine*:	
a) stoppino	L. 25,45
b) anelli	» 22,50
c) cappelli	» 20 —
d) pettinatura	» 20 —
e) filetti vergini unici	» 19 —
f) filetti vergini ritorti	» 17 —
2. — *Qualità media*:	
g) spazzatura carde	» 14,50
h) filetti mezzi unti	» 12,50
i) sotto carde	» 11 —
l) piniscello	» 11 —
m) cascami di aspirazione	» 11 —
n) cascami di introduttore	» 11 —
3. — *Qualità ordinaria*:	
o) scopatura	» 5,50
p) polvere canali o sottotomba	» 4,50
q) filetti unti	» 4,50
r) granella apritoio	» 5,50
s) granella battitoio	» 5,50

I suddetti prezzi s'intendono per cascami della migliore qualità provenienti dalla filatura del cotone America o Nazionale, per merce nuda, franco stabilimento di filatura produttore, ed altre condizioni di vendita d'uso

Per i sottoprodotti della filatura del cotone non sono ammesse denominazioni diverse da quelle usate nel presente provvedimento

(723)

Riassunto della circolare P. 243 del 18 febbraio 1942-XX relativa ai tipi e prezzi del cotone idrofilo

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 243 del 18 febbraio 1942-XX, allo scopo di normalizzare la situazione dell'industria del cotone idrofilo e di facilitare il controllo dei prezzi di vendita al consumatore dei prodotti suddetti, ha determinato di adottare anche in tale settore il sistema dei prodotti tipo.

Ciò stante la produzione e la vendita dei prodotti in parola sono sottoposte alle norme qui di seguito indicate:

1. — A partire dal 1° marzo 1942-XX le aziende produttrici debbono obbligatoriamente confezionare e mettere in commercio soltanto i seguenti tipi di cotone idrofilo, con le composizioni accanto indicate:

Tipo 1 — Cotone idrofilo qualità extra: 70 % cascami fini 30 % fiocco.

Tipo 2 — Cotone idrofilo qualità media: 50 % cascami medi, 50 % fiocco.

Tipo 3 — Cotone idrofilo qualità comune: 50 % cascami ordinari, 50 % fiocco.

2. — I sottoprodotti derivanti dalla filatura del cotone sodo sono compresi nella voce « cascami fini » se hanno le seguenti denominazioni: stoppino, anelli, cappelli, pettinatura, filetti vergini unici, filetti vergini ritorti, sono compresi nella voce « cascami medi » se hanno le seguenti denominazioni: spazzatura carde, filetti mezzi unti, sotto carde, piniscello, cascami di aspirazione, cascami di introduttore ed infine rientrano tra i « cascami ordinari » se hanno le seguenti denominazioni: scopatura, polvere canali e sottotomba, filetti unti, granella apritoio, granella battitoio

3. — I prezzi massimi di vendita dei tipi di cotone idrofilo suddetti per merce nuda franco stabilimento produttore, imballaggio da fatturarsi a parte, pagamento e sconti d'uso, compreso il compenso del 6 % al rappresentante o commerciante grossista vengono così fissati:

Tipo 1 — Cotone idrofilo qualità extra L. 34,85 al kg.
Tipo 2 — Cotone idrofilo qualità media L. 28,75 al kg.
Tipo 3 — Cotone idrofilo qual. comune L. 25,50 al kg.

4. — Per il cotone idrofilo impacchettato in carta bianca vengono fissati i seguenti prezzi massimi per chilogrammo franco stabilimento produttore, imballaggio esterno da fatturarsi a parte, pagamento e sconti d'uso, compreso il compenso del 6 % al rappresentante o commerciante grossista:

Pezzatura	*Tipo 1*	*Tipo 2*	*Tipo 3*
da gr. 25	26.75	23.30	21.50
da gr. 50	27.40	23.35	21.20
da gr. 100	27.90	23.55	21.20
da gr. 250	28.25	23.65	21.15
da gr. 500	29.50	24.55	21.95
da gr. 1000	30.55	25.35	22.60

Non sono ammesse pezzature diverse da quelle sopra indicate.

5. — La percentuale di carta da impiegare per impacchettare il cotone idrofilo viene fissata nella misura seguente per le rispettive pezzature:

Pezzatura	*Percentuale involucro*
da gr. 25.	44 %
da gr. 50.	34 %
da gr. 100.	28 %
da gr. 250.	24 %
da gr. 500.	19 %
da gr. 1000.	15 %

Sul peso della carta è ammessa una tolleranza del 5 % in meno od in più delle percentuali suddette.

6. — I prezzi massimi di vendita dai commercianti ai consumatori, vengono stabiliti nella seguente misura per ciascun pacco e per i rispettivi tipi:

Pezzatura	*Tipo 1*	*Tipo 2*	*Tipo 3*
da gr. 25	0,95	0,80	0,75
da gr. 50	1,90	1,65	1,50
da gr. 100	3,90	3,30	2,95
da gr. 250	9,90	8,30	7,40
da gr. 500	20,65	17,20	15,35
da gr. 1000	42,75	35,50	31,65

7. — E' fatto obbligo alle aziende produttrici di apporre a stampa sull'involucro del pacchetto o sopra l'etichetta applicata sull'involucro stesso, l'indicazione della propria ditta o ragione sociale, del tipo del cotone idrofilo, della pezzatura e del relativo prezzo di vendita al consumatore.

8. — E' consentita, in via transitoria, e sino al 30 aprile 1942-XX, la vendita di cotone idrofilo di composizioni diverse da quelle prescritte con il presente provvedimento, a prezzi non superiori a quelli praticati da ciascuna azienda al 30 luglio 1940-XVIII, maggiorati al massimo del 20 %.

9. — Le aziende produttrici che vorranno avvalersi di tale facoltà ne dovranno chiedere l'autorizzazione ai Consigli provinciali delle corporazioni competenti per territorio, presentando a questi la necessaria documentazione.

I C.P.C. dopo di avere accertato con esattezza i prezzi praticati al 30 luglio 1940 XVIII e l'entità delle scorte di materie prime e di manufatti in possesso dei singoli industriali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, potranno accordare la richiesta autorizzazione.

Questo Ministero si riserva di emanare norme per la fabbricazione di cotoni idrofili speciali

(724) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 502071, n. 681659 e n. 681785 di L. 33,35 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 30 agosto, 25 ottobre e 30 dicembre 1940, dalla Esattoria comunale di Vallecorsa pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mandatori Michele fu Domenico, secondo l'art. 108 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mandatori Antonia di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali: serie 2ª n. 116427 del 6 marzo 1937 di L. 100, serie 3ª n. 273559 del 15 aprile 1937 di L. 100, serie 3ª n. 273697 del 15 giugno 1937 di L. 100, serie 6ª n. 109737 del 16 agosto 1937 di L. 100, serie 6ª n. 109889 del 16 ottobre 1937 di L. 100, rilasciate dall'Esattoria di Vicopisano pel versamento dalla prima alla quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balducci Ferdinando di Silvio per l'art. 7 ruolo terreni, comune di Vicopisano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Balducci Ferdinando.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Pisa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale. POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 884531 di L. 100,25, rilasciata il 4 agosto 1938 dalla Esattoria di Marsala per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Milazzo Giuseppe fu G. Vito, secondo l'art. 11 terreni e 85 fabbricati del comune di Marscala, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a esso Milazzo Giuseppe fu G. Vito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 308314 di L. 70, rilasciata il 6 marzo 1940 dalla Esattoria di Bari, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Loiodice, secondo l'art. 294 del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Di Gennaro Rosa di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 405135 di L. 33,50, rilasciata dalla Esattoria di Arezzo il 6 marzo 1940, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caccia-

lupi Ugo fu Raffaello, secondo l'art. 69 del ruolo terreni del comune di Arezzo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Caccialupi Ugo fu Raffaello.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 311806 di L. 166,80, rilasciata dalla Esattoria di Tempio Pausania in data 11 giugno 1939, per il pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Demuro Mannoni Pietro fu Tommaso, secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati del comune di Tempio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Demuro Mannoni Pietro fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Sassari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª n. 476942 e n. 476945 di L. 200 ciascuna, rilasciate il 30 aprile 1940 ed il 30 giugno 1940 dalla Esattoria consorziale di Pieve d'Alpago per il pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Min Antonio Valentino fu Nicolò, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Chies d'Alpago (Belluno), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a De Min Antonio Valentino fu Nicolò.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 639545 di L. 500, rilasciata dalla Esattoria comunale di Lizzano il 5 gennaio 1940 per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Greco Giulia di Giuseppe e Pagano Cosima di Antonio proprietari, Pagano Antonio fu Angelo usufruttuario in parte, secondo l'art. 107 del ruolo terreni del comune di Lizzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Pagano Angelo fu Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e della circolare n. 958 del 1° dicembre 1937, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 41387 di L. 200, rilasciata il 24 aprile 1937 dalla Esattoria di Bivona, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Paola Ficarella Domenico fu Francesco, secondo l'art. 105 del ruolo terreni del comune di Bivona, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito e Di Paola Ficarella Vincenzo fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 475105 serie 1ª di L. 83,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Soave (Verona), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Burato Pietro fu Faustino, secondo l'art. 97 terreni del comune di Soave, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Marcazzan Angela fu Pietro.

A norma dell'art 19 del R decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Verona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

(3945) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 17244 dell'11 dicembre 1941-XX il signor Boralevi Ferruccio fu Abramo Cesare e fu Cescutti Giovanna, nato a Venezia il 17 settembre 1893, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Boralevi » con quello « Cescutti », ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(633)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.